

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 dicembre 2010, n. 0285/Pres.

Regolamento in materia di incentivi a valere sulla Programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013 per facilitare l'accesso delle imprese al commercio elettronico in attuazione dell' articolo 9 bis della Legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 1	Oggetto, finalità e obiettivi
Art. 2	Iniziative finanziabili
Art. 3	Soggetti beneficiari e requisiti
Art. 4	Settori esclusi
Art. 5	Divieto di cumulo
Art. 6	Caratteristiche e intensità dell'aiuto
Art. 7	Spese ammissibili
Art. 8	Spese non ammissibili
Art. 9	Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa
Art. 10	Termini per la presentazione delle domande
Art. 11	Istruttoria amministrativa delle domande
Art. 12	Valutazione tecnica e criteri di priorità
Art. 13	Concessione del contributo
Art. 14	Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione
Art. 15	Presentazione della rendicontazione
Art. 16	Liquidazione del contributo
Art. 17	Sospensioni dell'erogazione del contributo
Art. 18	Obblighi dei beneficiari
Art. 19	Vincoli di destinazione e operatività delle iniziative
Art. 20	Variazioni soggettive dei beneficiari
Art. 21	Proroghe
Art. 22	Controlli e verifiche tecniche
Art. 23	Riduzione del contributo
Art. 24	Revoca del provvedimento di concessione
Art. 25	Disposizione di rinvio
Art. 26	Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari
Art. 27	Entrata in vigore

Art. 1

(Oggetto, finalità e obiettivi)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 9 bis della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26, disciplina i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale (POR) della Regione Friuli Venezia Giulia, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'Obiettivo

Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007 – 2013 - Asse 1
“Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità” - “Attività 1.2.c
Sostegno alle PMI per l’adozione, l’utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie
dell’informazione e comunicazione”.

2. I finanziamenti per l’attività di cui al comma 1 hanno l’obiettivo di rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia attraverso la concessione di contributi per facilitarne l’accesso al commercio elettronico, agevolando in particolare l’attivazione di nuovi siti di e-commerce ed il potenziamento di siti già esistenti, al fine di concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi individuati nel POR – FESR 2007-2013:

- a) obiettivo specifico: rafforzare la competitività delle imprese;
- b) obiettivo operativo: sostenere i processi di trasformazione o rafforzamento della struttura produttiva.

3. In base alle convenzioni stipulate con l’Amministrazione regionale, le funzioni proprie della Struttura regionale attuatrice relative al presente regolamento saranno svolte in qualità di Organismi intermedi dalle quattro Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) competenti per territorio.

Art. 2

(Iniziativa finanziabili)

1. Nel quadro del POR FESR 2007-2013 ed ai sensi della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 sono finanziabili, sempre nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006, le seguenti iniziative localizzate sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, purché strettamente funzionali all’attività svolta dall’impresa richiedente:

- a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
- b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
- c) promozione del sito di commercio elettronico.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono ammesse a finanziamento anche quando riferite alla ristrutturazione, al potenziamento o all’ampliamento di un sito orientato al commercio elettronico già esistente, a condizione che, né per tale sito né per alcun altro sito intestato all’impresa richiedente il contributo, la stessa non abbia già beneficiato del medesimo strumento agevolativo e purché le modifiche per le quali si richiede il finanziamento siano dettagliatamente descritte e documentate nella domanda di contributo e verificabili a consuntivo.

3. Ai sensi del presente regolamento ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo per ciascun bando.

Art. 3

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento le piccole e medie imprese, i loro consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa.

2. I soggetti di cui al comma 1, compreso ciascun componente di consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
- b) non essere in situazione di difficoltà, secondo la definizione di difficoltà fornita al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02, riportata nell'Allegato A del presente regolamento;
- c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- d) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, con attività effettiva codificata dai codici ATECO 2007, come risultante dalla visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo;
- e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
- g) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali. Al fine della verifica del rispetto di tale requisito:
 - 1) in sede di domanda di contributo, il beneficiario presenta un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), o documentazione equipollente, regolare ed in corso di validità, oppure la richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti e successivamente presenta alla CCIAA territorialmente competente il relativo DURC regolare in corso di validità, entro e non oltre 45 giorni dal termine ultime di presentazione delle domande, a pena di archiviazione della domanda;
 - 2) la C.C.I.A.A. territorialmente competente dispone la concessione e la liquidazione del contributo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa. In caso di DURC (o documentazione equipollente) irregolare, il contributo non viene concesso ovvero viene revocato.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in particolare nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

4. Nel caso in cui le imprese svolgano attività mista, è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio delle attività specificate al presente comma.

Art. 4
(Settori esclusi)

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici previsti dal presente regolamento le tipologie di aiuto e i settori di attività riepilogati sub Allegato A al presente regolamento ed ai bandi che saranno successivamente emanati.

Art. 5
(Divieto di cumulo)

1. Gli incentivi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti aventi ad oggetto le stesse spese o quote di esse, compresi altri aiuti di stato ed incentivi de minimis.

Art. 6
(Caratteristiche e intensità dell'aiuto)

1. Il contributo viene concesso sotto forma di aiuto de minimis. L'importo della spesa ammissibile a contributo non può essere inferiore a 3.000,00 euro, al netto delle eventuali spese previste per la certificazione di cui all'articolo 7 comma 3, né può essere superiore a 30.000,00 euro, al netto delle eventuali spese per detta certificazione.

2. L'intensità massima degli incentivi, corrisposti a titolo di aiuto in regime de minimis, è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, al netto dell'IVA.

Art. 7
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente connesse alle iniziative di cui all'articolo 2 comma 1, sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo a valere sul relativo bando ed in relazione ad iniziative avviate dopo tale data di presentazione, ai sensi dell' articolo 9.

2. Sono ammissibili in particolare le seguenti tipologie di spesa:

a) Servizi:

- 1) acquisizione di servizi di consulenza rivolti alla creazione di siti orientati al commercio elettronico;
- 2) acquisizione di servizi di consulenza specialistici per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita o promozione via internet quali applicazioni di e-Commerce, applicazioni business-to-business, etc.;

- 3) acquisizione di consulenze per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM);
 - 4) acquisizione di servizi di assistenza iniziale all'imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico, quali la consulenza per l'iniziale utilizzo, limitatamente agli addetti destinati alla gestione, manutenzione o controllo del sito e con esclusione delle spese di trasferta; 5) spese per il collegamento con il sistema regionale di teleinformazione e teleprenotazione turistica, escluse le spese di gestione dei sistemi;
 - 6) spese per la traduzione dei testi del sito;
 - 7) spese per la promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente a quelle previste per l'acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico.
- b) Beni materiali:
- 1) acquisizione di hardware, relativamente al massimo ad una postazione completa (incluso sistema operativo);
 - 2) acquisizione di hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System.
- c) Beni immateriali:
- 1) acquisizione di sistemi informatici (software, brevetti) acquistati o ottenuti in licenza, sempre che siano strettamente necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica;
 - 2) acquisizione software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System;
 - 3) acquisizione di applicazioni e programmi per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM).

3. Ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è inoltre finanziabile il costo della certificazione delle spese, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 2.500,00 e con decorrenze, limiti, modalità e termini stabiliti dalla competente Autorità di Gestione, che a tal fine emana apposite circolari. Tale certificazione non sostituisce la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.

4. Le consulenze acquisite dovranno essere caratterizzate da un alto contenuto specialistico ed essere svolte da professionisti o società qualificate, con dimostrata esperienza nella specifica materia per la quale sono prescelte.

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente bando, non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 7 ed, in particolare, anche in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione), le spese relative a:

- 1) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile, fatte salve le spese relative all'attività di certificazione della spesa rendicontata;
- 2) spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa o alla realizzazione dei prodotti o servizi dell'impresa stessa (ad esempio programmi per contabilità, paghe, magazzino) a meno che non siano collegate direttamente alla gestione o alla creazione del sito orientato al commercio elettronico né volte all'integrazione con questa;
- 3) spese per interessi debitori e commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- 4) spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti;
- 5) spese per beni immobili, impianti generali, opere edili;
- 6) spese per il noleggio o leasing di strumentazioni e di attrezzature, ovvero tutte le spese sostenute tramite leasing;
- 7) spese relative a canoni e contratti pluriennali di manutenzione, di assistenza e quanto altro;
- 8) IVA ed altre imposte e tasse, se recuperabili, valori bollati, interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- 9) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, materiali di ordinario uso d'ufficio;
- 10) acquisto di beni o materiali usati;
- 11) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari;
- 12) spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario regionali o nazionali o comunitarie;
- 13) spese per pubblicità;
- 14) contributi in natura.

2. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 7/2000, non saranno ammesse spese a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora i rapporti giuridici rilevino ai fini della concessione del contributo. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore applicabili.

Art. 9

(Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa)

1. Le imprese indicano in sede di domanda le date presunte di avvio e di conclusione dell'iniziativa.

2. Le imprese possono avviare l'iniziativa dal giorno successivo alla presentazione della domanda ovvero all'inoltro della stessa, purché inviata a mezzo raccomandata, e comunque devono avviarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria regionale e della relativa ammissione a finanziamento, salvo proroga autorizzata ai sensi dell'articolo 22, nei termini ivi previsti. Entro lo stesso termine, le imprese comunicano, anche contestualmente, la data di avvenuto avvio e la data presunta di conclusione dell'iniziativa.

3. L'avvio dell'iniziativa coincide:

- a) nel caso di acquisto di beni mobili, con la data di consegna degli stessi specificata nel documento di consegna, ovvero, in carenza di tale documentazione, con la data della prima fattura;
- b) nel caso di fornitura di servizi, con la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale documentazione, con la data della prima fattura.

4. Il progetto può avere una durata massima di 12 mesi dall'effettivo avvio, salve eventuali proroghe.

5. Il progetto si intende concluso alla data di maturazione dell'ultimo costo dimostrabile da fattura o da altra documentazione giustificativa.

6. Il termine massimo di conclusione dei progetti, comprensivo di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 22, è fissato conformemente all'articolo 8, comma 2 del decreto del Presidente della Regione del 13 settembre 2008 n. 238 (Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), il quale prevede che in ogni caso le operazioni cofinanziate dal POR FESR 2007-2013 dovranno terminare al massimo entro sei mesi prima della data ultima di ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione europea con regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive decisioni di approvazione del POR FESR 2007- 2013.

Art. 10

(Termini per la presentazione delle domande)

1. A partire dal giorno successivo ed entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione il richiedente presenta la domanda, redatta secondo il modello allegato al relativo bando e con le modalità ivi indicate. Il termine è confermato anche nel caso di consegna per il tramite di corriere espresso. Sono considerate presentate nei termini anche le domande pervenute entro i 15 giorni successivi alla scadenza, purché inviate esclusivamente a mezzo raccomandata e spedite entro il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione; a tal proposito fa fede della spedizione la data del timbro postale.

Art. 11

(Istruttoria amministrativa delle domande)

1. Ogni C.C.I.A.A. istruisce le domande e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di iniziativa, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di ammissibilità formale, generali e specifici previsti dal POR FESR 2007-2013 di cui all'allegato indicato nel bando, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo eventuale documentazione integrativa.

2. Per l'istruttoria delle domande di contributo e per le variazioni di progetto intervenute dopo la concessione del contributo ai sensi dell'articolo 14, le C.C.I.A.A. possono avvalersi del parere di un esperto indipendente.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento presso ogni C.C.I.A.A. ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio e ne viene data comunicazione ai richiedenti.

4. Le C.C.I.A.A. prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto a insussistenza dei requisiti di ammissibilità, comunicano tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

5. Le C.C.I.A.A. utilizzando i criteri previsti all'articolo 12, provvedono a formare le graduatorie descritte all'articolo 13.

Art. 12

(Valutazione tecnica e criteri di priorità)

1. I progetti ritenuti ammissibili in base ai criteri di ammissibilità riportati all'Allegato B, sono valutati secondo i seguenti criteri:

<u>Criteri di Valutazione</u>	<u>Punteggio attribuito</u>
Progetti diretti alla realizzazione di siti nei quali si perfeziona la compravendita on line	20
Realizzazione di nuovi siti orientati al commercio elettronico	15
Potenziamento ed ammodernamento di siti già esistenti	10
Promozione del sito con le modalità previste nel regolamento di attuazione	5

2. Ad ogni progetto viene attribuito un punteggio, dato dalla sommatoria dei singoli punteggi assegnati all' iniziativa sulla base della corrispondenza ai criteri definiti al comma 1.

3. Sulla base dell'istruttoria, i progetti da ammettere a finanziamento sono inclusi in una graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio.

4. I progetti considerati ammissibili vengono finanziati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine della graduatoria.

5. A parità di punteggio si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) progetti presentati da imprenditoria giovanile;
- b) progetti presentati da imprenditoria femminile;
- c) microimprese fino a 9 occupati;
- d) imprese localizzate nei comuni di montagna (sede operativa);
- e) all'avvio dell'attività 3.2.b (Asse III Accessibilità) e dell'attività 4.1.a (Asse IV Sviluppo territoriale) sarà riconosciuta priorità ai progetti collegati con tali attività;
- f) ordine cronologico di presentazione della domanda.

6. Il numero assegnato dall'Ufficio di protocollo della C.C.I.A.A. fa fede per l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 13

(Concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.

2. L'attività istruttoria svolta presso ogni C.C.I.A.A. si conclude entro i 90 giorni successivi alla scadenza del bando con l'approvazione, effettuata con determinazione del Segretario generale, e l'invio alla struttura regionale attuatrice, della graduatoria parziale su base provinciale delle domande ricevute nel periodo, recante l'evidenza:

- a) dei progetti ammissibili a finanziamento, con specifica della spesa ammissibile e dei contributi rispettivamente assegnabili ai singoli interventi;
- b) dei progetti non ammissibili a finanziamento per mancanza dei requisiti di cui all'Allegato B del bando, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento di tutte le graduatorie provinciali parziali di cui al comma 2, la Struttura Regionale attuatrice predispose la graduatoria regionale unica delle iniziative ammissibili a contributo e l'elenco delle iniziative non ammesse a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

4. La graduatoria regionale e l'elenco di cui al comma 2 sono approvati con decreto del Direttore centrale Attività Produttive e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione e di ogni C.C.I.A.A..

5. Il decreto di cui al comma 4 è adottato entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima graduatoria parziale provinciale e costituisce impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013.

6. Le iniziative ammissibili a contributo sono finanziate nei limiti delle risorse messe a bando, secondo l'ordine della graduatoria regionale unica di cui al comma 3. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.

7. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi, l'Amministrazione regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria. Eventuali importi disimpegnati a seguito di rinunce, rideterminazioni e revoche non soggetti a procedure di recupero in corso possono essere utilizzati al fine dell'eventuale scorrimento della graduatoria, o trasferiti a successivi bandi.

8. Le C.C.I.A.A. comunicano alle imprese utilmente collocate in graduatoria l'assegnazione del contributo.

9. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 9 le imprese confermano l'interesse al contributo, mediante comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 comma 2, della data di avvenuto avvio e di quella, presunta, di conclusione dell'iniziativa.

10. La concessione dei contributi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), nonché alla verifica del rispetto del massimale di cui all'articolo 6, comma 3, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa a conferma, ovvero rettifica, dei dati precedentemente trasmessi alla C.C.I.A.A. competente.

11. Le C.C.I.A.A., entro 30 giorni dalla comunicazione dell'impresa di cui al comma 9, adottano il provvedimento di concessione del contributo.

12. Le C.C.I.A.A. comunicano ai beneficiari la concessione del contributo. Nei provvedimenti di concessione sono riportati i termini di conclusione delle iniziative e di presentazione della rendicontazione.

13. I termini di cui al comma 2 e al comma 11 sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per le integrazioni della documentazione, nonché per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'articolo 11, comma 4.

Art. 14

(Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione)

1. Non sono ammissibili variazioni alle iniziative oggetto di provvedimento di concessione non imputabili a cause impreviste e imprevedibili, a cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta che:

- a) modifichino sostanzialmente obiettivi e finalità dell'iniziativa, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima;
- b) implichino il venir meno di uno o più dei criteri di ammissibilità di cui all'Allegato B;
- c) comportino una riduzione del punteggio assegnato all'iniziativa tale da determinarne la collocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella della prima iniziativa non finanziata.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nel caso di eventuali variazioni in corso d'opera, il beneficiario trasmette apposita istanza, debitamente sottoscritta e motivata con il supporto di idonea documentazione giustificativa, alla C.C.I.A.A. territorialmente competente, al fine di acquisirne l'autorizzazione preventiva.

3. Le C.C.I.A.A. si riservano l'accoglimento delle istanze di variazione entro 30 giorni dal loro ricevimento.

4. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso. Qualora la spesa per l'iniziativa risulti inferiore a quella ammessa a contributo, le C.C.I.A.A. procedono alla proporzionale rideterminazione dello stesso, come previsto al successivo articolo 23, comma 1, lettera b).

5. Le C.C.I.A.A. comunicano tempestivamente alla Struttura regionale attuatrice le determinazioni assunte in relazione alle istanze di variazione pervenute.

Art. 15

(Presentazione della rendicontazione)

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano alla C.C.I.A.A. territorialmente competente la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di sei mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa fissata nel provvedimento di concessione o successivamente prorogata ai sensi dell'articolo 21.

2. Le C.C.I.A.A. si riservano, su indicazione della Struttura regionale attuatrice, di ammettere le rendicontazioni presentate oltre il termine di cui al comma 1, unicamente per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea.

3. Le modalità di rendicontazione saranno indicate nel bando.

Art. 16

(Liquidazione del contributo)

1. Le C.C.I.A.A. procedono all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione delle iniziative, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. Le C.C.I.A.A. accertano, a tal fine, l'effettiva conclusione delle iniziative tramite controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, le C.C.I.A.A. procedono sulla base della documentazione agli atti.

4. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

5. I contributi sono liquidati con provvedimento dirigenziale della Camera di Commercio competente entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

Art. 17

(Sospensioni dell'erogazione del contributo)

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della L.R. 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:

- a) qualora la Camera di Commercio territorialmente competente abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

Art. 18

(Obblighi dei beneficiari)

1. Ai sensi della normativa relativa all'attuazione dei Fondi strutturali 2007-2013, i beneficiari sono tenuti a:

- a) rispettare la tempistica per l'avvio, la conclusione e la rendicontazione delle iniziative prevista nel bando e nel provvedimento di concessione, salvo eventuali autorizzazioni di proroghe di cui al successivo articolo 22;
- b) rispettare e mantenere i vincoli di destinazione e operatività dell'intervento, nonché trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei suddetti vincoli, come stabilito al successivo articolo 19;

- c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g), h) per tutta la durata dell'intervento e fino alla liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 10;
- d) predisporre un sistema contabile distinto oppure un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie oggetto di finanziamento, al fine di facilitare la verifica delle spese da parte delle autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;
- e) conservare in plico separato, fino al 31 dicembre 2020, ai fini dei controlli, la documentazione relativa ai procedimenti amministrativi e contabili, in originale o in copia conforme all'originale;
- f) rispettare la normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nonché osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;
- g) rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel POR Obiettivo competitività e occupazione, nei regolamenti comunitari inerenti i Fondi Strutturali, nonché le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale e di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione;
- h) rispettare, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000, gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
- i) rispettare i disposti normativi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui all'articolo 54 del REG(CE) 1083/2006, comma 3, lettere b) e c) ed il divieto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 196 del 3/10/2008, pubblicato sul GURI n. 294 del 17/12/2008;
- j) non ricevere né richiedere altri contributi sulle iniziative oggetto di finanziamento;
- k) consentire ed agevolare ispezioni e controlli da parte della Commissione Europea, dell'Amministrazione nazionale e regionale e delle C.C.I.A.A.

2. I beneficiari sono, altresì, tenuti a:

- a) comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio territorialmente competente qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali, rinunce ovvero ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'iniziativa;
- b) trasmettere alla C.C.I.A.A. in qualità di organismi intermedi, la documentazione richiesta nelle varie fasi di istruttoria, nonché le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'iniziativa, necessari alle stesse C.C.I.A.A. ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio MIC Fvg 2007-2013, alle scadenze e con le modalità comunicate nella richiesta stessa, anche successivamente all'erogazione del contributo;
- c) rispettare le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1828/2006 in materia di azioni informative e pubblicitarie. In particolare, al fine di favorire la massima diffusione della conoscenza dei fondi comunitari, i partecipanti alle iniziative, sono informati del finanziamento dell'iniziativa nell'ambito del POR mediante indicazione, in ogni comunicazione, del cofinanziamento della UE e, in particolare, del fondo FESR;
- d) accettare l'inclusione nell'elenco dei beneficiari di cui all'articolo 26, comma 2;

- e) inviare, su richiesta motivata da esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione del progetto;
- f) trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei vincoli di destinazione e operatività delle iniziative, ai sensi dell'articolo 19, comma 7;
- g) richiedere autorizzazione preventiva alla C.C.I.A.A. territorialmente competente per eventuali variazioni in corso d'opera, come previsto all'articolo 14, comma 2.

Art. 19

(Vincoli di destinazione e operatività delle iniziative)

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 57 del Reg. CE n. 1083/2006 "Stabilità delle operazioni", il beneficiario dell'iniziativa oggetto di contributo ha l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo, nonché l'operatività dell'oggetto del finanziamento per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo. L'iniziativa non deve subire modifiche sostanziali:

- a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa;
- b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura e/o dalla cessazione di un'attività produttiva.

2. Il vincolo di destinazione è soggettivo ed oggettivo.

3. Il vincolo di destinazione soggettivo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della proprietà ovvero della disponibilità dei beni oggetto di contributo per tutta la durata prevista al precedente comma 1.

4. Il vincolo di destinazione oggettivo consiste nell'obbligo di mantenere e utilizzare i beni oggetto di contributo esclusivamente per le finalità progettuali e del bando.

5. Costituiscono violazione degli obblighi discendenti dalla disposizione cui al comma 1, in particolare:

- a) la cessione dei beni materiali ed immateriali il cui costo è stato ammesso a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inadatti all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione alla Camera di Commercio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri contributi;
- b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa cofinanziata;
- c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa cofinanziata.

6. Per le operazioni straordinarie come il conferimento, la scissione, la trasformazione, lo scorporo e la fusione, si applicano le procedure previste dall'articolo

20, in esito alle quali la Camera di Commercio territorialmente competente, sentita l'Amministrazione regionale, valuta se è rispettato l'obbligo di cui ai commi 1 e 3.

7. Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di cui al comma 1, i beneficiari presentano in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, fino al venir meno dei vincoli, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

8. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 7, la Camera di Commercio territorialmente competente procede ai controlli in loco previsti dal POR FESR, previa trasmissione di un sollecito al beneficiario, con fissazione di un ulteriore termine perentorio per l'invio della dichiarazione.

9. L'inosservanza dei vincoli di destinazione e operatività delle iniziative comporta la revoca del contributo, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000.

10. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta violazione degli obblighi oggetto del presente articolo, né rideterminazione del contributo concesso.

Art. 20

(Variazioni soggettive dei beneficiari)

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d'impresa, intervenute tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza degli obblighi di cui all'articolo 19, il contributo può essere trasferito al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica istanza, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto della disposizione richiamata al comma 1, l'impresa interessata presenta, entro sei mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 del presente articolo:

- a) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contributo, comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite all'iniziativa oggetto di contributo;
- b) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di contributo o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;
- c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.

3. All'istanza di subentro devono essere allegate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate dalle C.C.I.A.A. sui rispettivi siti Internet.

4. Qualora l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, la Camera di Commercio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; qualora l'istanza pervenga successivamente, la Camera di Commercio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma del contributo concesso.

Art. 21 (Proroghe)

1. Le richieste di proroga dei termini di avvio e di conclusione delle iniziative, debitamente motivate, devono essere presentate alle C.C.I.A.A. prima della scadenza dei rispettivi termini, a pena di irricevibilità delle stesse. Le proroghe sono eventualmente autorizzate dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente, sentita l'Amministrazione regionale, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un'efficace ed efficiente attuazione del POR FESR 2007-2013.

2. E' ammessa una sola proroga dei termini di avvio e di conclusione dell'intervento, per un periodo non superiore a 60 giorni, fatto salvo quanto disposto all'articolo 9, comma 6.

3. In caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione della richiesta stessa a termine già scaduto, sono fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino al termine di conclusione originariamente stabilito, previa valutazione dell'effettivo raggiungimento delle finalità originarie del progetto.

4. Nel caso di inosservanza del termine di rendicontazione, la C.C.I.A.A. competente, sentita la Struttura Regionale Attuatrice, procede alla revoca del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15, comma 2.

Art. 22 (Controlli e verifiche tecniche)

1. Le C.C.I.A.A., in qualità di organismi intermedi, provvedono ad effettuare controlli sulla regolarità della documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese e sull'ammissibilità delle stesse. I competenti organi comunitari, statali e regionali possono inoltre effettuare in qualsiasi momento verifiche e/o controlli, anche in loco, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni relative all'attuazione degli interventi finanziati.

2. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata degli obblighi a carico delle imprese

beneficiarie, le C.C.I.A.A. possono effettuare controlli e verifiche ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 23

(Riduzione del contributo)

1. Il contributo concesso viene ridotto in misura proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile a rendiconto, purché sia accertato il mantenimento degli obiettivi e delle finalità originari, quando:

- a) l'iniziativa viene realizzata parzialmente;
- b) la spesa ammissibile a rendiconto risulta inferiore alla spesa ammessa a contributo, tenuto conto delle eventuali variazioni approvate ai sensi dell'articolo 14.

Art. 24

(Revoca del provvedimento di concessione)

1. Fatti salvi i casi di revoca espressamente previsti all'articolo 3, comma 2, lett. g), all'articolo 19, comma 9 e all'articolo 21, comma 4, il provvedimento di concessione del contributo è altresì revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato conseguimento degli obiettivi e delle finalità originari;
- c) difformità di realizzazione rispetto all'iniziativa approvata tali che l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 12 all'iniziativa effettivamente realizzata determini una riduzione del punteggio assegnato, e che il nuovo punteggio così rideterminato risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultima iniziativa ammessa a finanziamento;
- d) riscontro, in sede di verifiche e di accertamenti, della mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato B, ovvero della presenza di irregolarità che investono una quota di oltre il 50% delle spese rendicontate;
- e) riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, anche successivi alla conclusione del progetto, dell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c);
- f) in caso di operazioni straordinarie, l'impresa subentrante non abbia i requisiti per subentrare ai sensi dell'articolo 20.

2. La revoca del provvedimento di concessione comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 compresa la maggiorazione degli interessi.

3. Le C.C.I.A.A. comunicano tempestivamente ai soggetti interessati e alla Struttura regionale attuatrice la revoca del provvedimento di concessione.

4. L'inosservanza degli obblighi dei beneficiari di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b) comporta la sospensione dell'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, sino all'adempimento delle prescrizioni stesse; qualora le prescrizioni non siano

adempite entro il termine perentorio fissato dalla Camera di Commercio competente, il provvedimento di concessione è revocato.

Art. 25
(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia ai bandi che saranno successivamente emanati, alla legge regionale 7/2000, nonché alla normativa regionale, nazionale comunitaria in materia.

Art. 26
(Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti attraverso le domande di contributo, e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime saranno trattati dalle C.C.I.A.A. esclusivamente per l'attività di gestione delle procedure di cui al presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale n. 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 6 del REG.(CE) 1828/2006, il beneficiario, in caso di ottenimento del contributo, verrà incluso nell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione dell'iniziativa e dell'importo del contributo concesso.

3. I responsabili del trattamento dei dati presso ogni Camera di Commercio sono designati dall'ente camerale di riferimento, in qualità di titolare, conformemente a quanto disposto all'art. 37 del REG(CE) n. 1828/2006.

Art. 27
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

Allegato A – CAMPO APPLICAZIONE REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 – (Riferito all'art. 6, comma 1)



POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

Asse 1 - "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità"

Attività 1.2.c - "Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione"

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 **non sono concessi**:
 - a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
 - a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
 - c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1998/2006, si intende per:
 - a) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
 - b) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - c) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che



prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 dd. 1.10.2004:

1. **E' considerata in difficoltà** un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa **può comunque essere considerata in difficoltà** in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / PCR 2007-2013

Allegato B – CRITERI DI AMMISSIBILITA' POR FESR – ATTIVITA' 1.2.b) (Riferito all'art. 16, comma 1)



POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

Asse 1 - "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità"

Attività 1.2.c - "Sostegno alle PMI per l'adozione, l'utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell'informazione e comunicazione"

CRITERI DI AMMISSIBILITA' FORMALE

- ammissibilità del proponente;
- correttezza e completezza formale della proposta progettuale;

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

- coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e della linea di attività per la quale il progetto è proposto a finanziamento;
- coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal REG(CE) n. 1083/2006, rispetto dei campi di intervento del FESR definito dal REG(CE) n. 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) ed obiettivi specifici previsti dallo stesso;
- rispetto dei criteri di demarcazione con altri Fondi;
- coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 RECE n. 1083/2006);
- coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015);
- rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6.08.2008 (regime di esenzione per categoria) e del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006 (de minimis).

CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA'



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

- imprese dei settori artigiano, industriale, commerciale, turistico e dei servizi aventi un'unità operativa localizzata nel territorio regionale;
- qualificazione del soggetto proponente in corrispondenza con quanto previsto dalla scheda di attività e dal bando;
- conformità tra il settore produttivo in cui opera il soggetto proponente e quello richiesto dalla scheda di attività e dal bando;
- possesso delle certificazioni o altre documentazioni (ad es. iscrizione alla Camera di Commercio, albi professionali, ecc.) eventualmente richiesti dal bando;